

Registrazione di Atto Privato

Il 08/06/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TM4, serie 3, numero 1142

data di stipula: 12/05/2026

ident.vo telematico: TM426L001142000AA per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: SPRFNC72H15B157F

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

98158950174				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

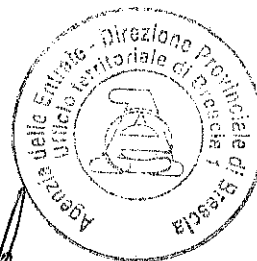
Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24



IL FUNZIONARIO
Francesca Fulgheri (*)
(*) firma su delega del Direttore Provinciale

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

ASSOCIAZIONE: CORPO BANDISTICO PARROCCHIALE "DON CARLO VEZZOLI"

Sede legale: Via E. Fermi 28, Roncadelle (BS) **Codice Fiscale:** 98158950174



Il giorno **12 Maggio 2026** alle ore **22:30**, presso la sede sociale in Via Enrico Fermi 28, Roncadelle (BS), si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci dell'Associazione "Corpo Bandistico Parrocchiale Don Carlo Vezzoli". La prima convocazione, fissata per il giorno 10 Maggio 2026 alle ore 12 era andata deserta.

ORDINE DEL GIORNO:

1. **Parte Straordinaria:** Adesione al RUNTS e approvazione della variazione dello Statuto: Conversione dell'Associazione in APS (Associazione di Promozione Sociale) ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
2. **Parte Ordinaria:**
 - i. Aggiornamento del libro soci: comunicazioni inerenti la compagine associativa.
 - ii. Relazione attività: Resoconto dell'anno 2025 e presentazione del programma 2026.
 - iii. Bilancio d'esercizio al 31/12/2025: Discussione e approvazione.
 - iv. Bilancio preventivo 2026: Discussione e approvazione.
 - v. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza il sig. Francesco Superti (nato a Brescia il 15/06/1972, C.F. SPRFNC72H15B157F), il quale chiama a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante la sig.ra Simona Lamberti (nata a Brescia il 24/12/1971, C.F. LMBSMN71T64B157F), che accetta.

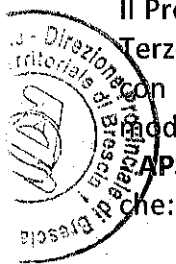
COSTATAZIONE DELLA VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente constata e dà atto che:

- L'Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso inviato in data 23/04/2026. L'ordine del giorno comprendeva sia i punti relativi alla parte ordinaria, che quelli riferiti alla parte straordinaria.
- I soci aventi diritto al voto sono complessivamente **42**.
- Il quorum costitutivo richiesto dall'Articolo 17 dello Statuto per la validità della parte straordinaria è la presenza di almeno tre quarti degli associati, pari a 32 soci. Essendo presenti n. 33 soci (di cui 32 in proprio e 1 per delega), la soglia di presenza è superata e l'Assemblea è validamente costituita. Il quorum deliberativo richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti

SVOLGIMENTO E DELIBERAZIONI

1. **PARTE STRAORDINARIA:** Adesione al RUNTS e variazione dello Statuto



Il Presidente illustra la necessità di adeguare lo Statuto sociale alle disposizioni del Codice del Terzo Settore per l'iscrizione al RUNTS in qualità di APS. Dopo ampia discussione, l'Assemblea, con **33 voti favorevoli su 33 votanti** (unanimità), delibera di approvare il testo statutario modificato e di assumere la denominazione "**Corpo Bandistico Parrocchiale Don Carlo Vezzoli APS**". In conformità alle norme transitorie dello Statuto approvato, si dà atto espressamente che:

- I componenti del Consiglio Direttivo attualmente in carica restano in funzione fino alla naturale scadenza del mandato originario prevista per l'anno 2027.
- Il socio che ricopre la carica di Segretario, sig.ra Simona Lamberti, assume formalmente la funzione e il titolo di Vicepresidente fino alla scadenza del mandato del Direttivo in corso.

L'Assemblea conferisce espresso mandato al Presidente per l'espletamento di tutte le pratiche necessarie per l'iscrizione dell'Associazione al RUNTS, con facoltà di apportare allo Statuto eventuali modifiche non sostanziali che fossero richieste dagli uffici competenti.

2. PARTE ORDINARIA:

- Aggiornamento dei Libri Sociali** Il Presidente relaziona sulla situazione della compagine associativa. L'Assemblea, all'unanimità, delibera di istituire formalmente il nuovo **Libro dei Soci** in conformità all'Art. 15 del Codice del Terzo Settore. Si dà altresì atto che tale registro sarà tenuto in modo distinto dal **Registro dei Volontari** (obbligatorio per i volontari non occasionali ai sensi dell'Art. 18 del D.Lgs. 117/17), garantendo la corretta tracciabilità di entrambe le figure all'interno dell'Associazione.
- Relazione attività 2025 e 2026** Il Presidente espone il resoconto delle attività svolte nel 2025 e illustra le iniziative previste per il 2026. L'Assemblea approva la relazione all'unanimità.
- Bilancio d'esercizio al 31/12/2025** Viene presentato il bilancio chiuso al 31/12/2025. Ricordando che la contabilità dell'associazione viene redatta seguendo il principio "per cassa", il presidente presenta il bilancio chiuso al 31/12/2025 che espone i seguenti risultati sintetici:

- Totale Entrate/Ricavi: € 16.843,94
- Totale Uscite/Costi: € 15.121,24
- Avanzo di gestione: € 1.722,70

L'Assemblea, dopo l'esame dei dati finanziari, approva il bilancio all'unanimità, deliberando di accantonare l'intero avanzo di gestione di € 1.722,70 a riserva indivisibile, da utilizzarsi esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali future dell'Associazione.

- Bilancio preventivo 2026.** Viene illustrato il bilancio di previsione per l'esercizio 2026, che stima i seguenti valori:

- Totale Entrate previste: € 18.725,94
- Totale Uscite previste: € 19.021,24

L'Assemblea, preso atto delle coperture e della programmazione finanziaria, lo approva all'unanimità.

- v. **Varie ed eventuali** Alcuni soci pongono quesiti in merito alla **copertura assicurativa** legata alle attività bandistiche e alla necessità di **formazione specifica in tema di sicurezza e prevenzione incendi** presso la sede. Il Consiglio Direttivo prende atto delle richieste e si riserva di raccogliere maggiori informazioni tecniche e preventivi per fornire risposte dettagliate e adempiere a eventuali nuovi obblighi formativi, impegnandosi a riferire alla compagine sociale nella prossima seduta utile.

Si dà atto che lo Statuto sociale modificato, il Bilancio d'esercizio 2025 e il Bilancio preventivo 2026, approvati dalla presente Assemblea, vengono allegati al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.

Non essendovi altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 23:30

Il Segretario verbalizzante Simona Lamberti (Simona Lamberti)

Il Presidente Francesco Superti (Francesco Superti)

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Territoriale di Brescia

Registrato il 08/06/2026

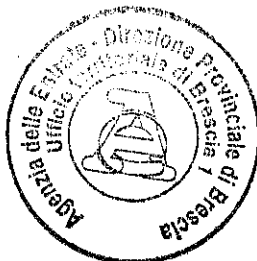
al N. 1142 serie 3

versati € 200/00

Per delega del Direttore Provinciale

IL FUNZIONARIO
Francesca Fulgheri (*)

(*) firma su delega del Direttore Provinciale



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"CORPO BANDISTICO PARROCCHIALE DON CARLO VEZZOLI - APS"



Titolo I – COSTITUZIONE E FINALITÀ

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E CONTINUITÀ

L'Associazione "Corpo Bandistico Parrocchiale Don Carlo Vezzoli", già costituita in data 30 Novembre 2010, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci del 12 Maggio 2026 adegua il proprio statuto alle disposizioni del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) assumendo la qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS). La denominazione dell'ente è pertanto "Corpo Bandistico Parrocchiale Don Carlo Vezzoli - APS", di seguito più brevemente citata come "Associazione".

La qualifica di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo APS è obbligatorio nella denominazione e in ogni segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, per effetto della sua iscrizione nella sezione APS del RUNTS.

L'Associazione opera in piena e diretta continuità giuridica, storica e patrimoniale con l'ente originario costituito il 30 Novembre 2010. Essa trae ispirazione dai valori della comunità locale e intende onorare la memoria e l'opera di Don Carlo Vezzoli, fondatore della banda sin dal 1946.

ARTICOLO 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale in **Roncadelle (BS), Via Enrico Fermi n. 28**. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie sarà disciplinato da apposito regolamento.

ARTICOLO 3 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 4 – FINALITÀ

L'Associazione, quale Ente del Terzo Settore, svolge attività di utilità sociale a favore di associati, di familiari dei soci e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

In conformità con la Legge 106/2016 e il D.lgs. n.117/2017 e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli

di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, anche valorizzando la funzione del tempo libero quale momento di crescita individuale e occasione aggregativa e sociale, le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente statuto e persegue i seguenti scopi generali:

1. favorire lo sviluppo ed il miglioramento della cultura musicale, sociale, turistica dei soci, dei giovani e delle persone della comunità in cui opera in quanto Banda Musicale, proponendosi come struttura sociale e democratica per l'utilizzo del tempo libero;
2. creare nuove prospettive musicali, morali, ed artistiche per i soci e per la comunità;
3. promuovere e favorire l'educazione musicale dei soci e dei non soci, specialmente dei minori e degli svantaggiati di carattere fisico-psichico e sociale, mediante l'organizzazione e l'istituzione di corsi, scuole, gruppi musicali, seminari di musica e simili;
4. promuovere lo sviluppo, la diffusione e la propaganda di attività culturali, musicali, turistiche e sociali;
5. stimolare la comunità condividendo i risultati delle proprie esperienze, arricchire il lavoro collettivo (didattico, esecutivo e di sostegno), anche tramite l'intervento di esperti del settore e di personalità eccellenti;
6. promuovere l'attività concertistica, sia come elemento fondamentale del percorso didattico e formativo, sia come servizio al pubblico, anche con la realizzazione di cartelloni concertistici stagionali e/o annuali, da effettuare in teatri, saloni, scuole, piazze e in ogni luogo idoneo, anche in collaborazione o con la sovvenzione o il patrocinio di enti pubblici e privati;
7. promuovere la collaborazione con le istituzioni scolastiche per l'apprendimento della musica e la diffusione della pratica musicale fra i giovani quale elemento specifico dello sviluppo integrale della personalità;
8. promuovere la diffusione della cultura musicale bandistica nell'ambito di festività civili e religiose;
9. promuovere l'organizzazione e la realizzazione anche in collaborazione con terzi, manifestazioni musicali di qualsiasi tipo e genere, raduni, concorsi, premi, rassegne musicali, mostre, concerti, attività concertistiche, attività culturali, promuovendo anche l'incremento turistico e la valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico;
10. Promuovere studi, ricerche, seminari, conferenze ed organizzare attività di divulgazioni e produzioni musicali, con qualsiasi mezzo, incentivando anche scambi culturali con altre associazioni ed enti aventi medesima finalità;
11. tutelare gli interessi morali, artistici, culturali e sociali di tutti i soci;
12. promuovere iniziative pubbliche e private nei campi della cultura della storia, della didattica e tecnica musicale.

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti. L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire ad enti di rappresentanza o a Reti Nazionali del Terzo Settore che operano con finalità analoghe.



Titolo II - ATTIVITÀ ESERCITATE

ARTICOLO 5 – ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale le seguenti attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni:

lettera d) - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lettera i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera l) - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lettera v) - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

lettera w) - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

ARTICOLO 6 – ATTIVITÀ DIVERSE

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può esercitare e organizzare inoltre attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 7 – GESTIONE DELLE ATTIVITÀ ORGANIZZATE

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti ed autorizzati dal Consiglio Direttivo.

Con riferimento all'art. 36 del D.lgs. 117/2017, in caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, purché non appartenenti al Consiglio Direttivo.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/17 e successive modificazioni. L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo III – FUNZIONAMENTO

ARTICOLO 8 – REGOLAMENTO ASSOCIATIVO

L'Assemblea dei Soci, ad integrazione delle norme previste dal presente statuto, approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento Associativo ed eventuali altri regolamenti specifici che dettagliano le modalità operative e gestionali dell'Associazione.

ARTICOLO 9 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO DI ESERCIZIO

L'Esercizio Sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni Esercizio Sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il Bilancio di Esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'Esercizio Sociale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione può avvenire entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio approvato deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 10 – BILANCIO SOCIALE

Nei casi previsti dall'articolo 14 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, deve essere redatto il Bilancio Sociale, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

ARTICOLO 11 – PATRIMONIO

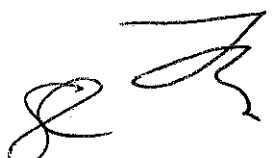
L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione, per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività sociali, utilizza le risorse economiche derivanti da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;
4. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
5. erogazioni liberali degli associati e di terzi;
6. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
7. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio, comprensivo degli eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.



È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, associati, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 25 del presente statuto.

ARTICOLO 12 – LIBRI SOCIALI

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente.

Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari convenuti con il Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Titolo IV - I SOCI

ARTICOLO 13 – ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è a carattere aperto e non impone limitazioni all'ammissione degli associati in relazione alle loro condizioni economiche; ripudia ogni forma di discriminazione di qualsiasi genere e natura favorendo la più ampia aggregazione e lo scambio multiculturale.

La partecipazione sociale non è collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale. È vietato altresì il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

Possono aderire all'Associazione le persone che si riconoscono nel presente statuto e che, impegnandosi a rispettarlo in toto e a riconoscere l'autorità degli organi sociali eletti e nominati, ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo, che delibera in merito nella prima seduta utile. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato ed è annotata nel libro dei soci con decorrenza dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato il motivo del rigetto dell'ammissione. L'interessato può, entro sessanta giorni dell'avvenuta comunicazione della deliberazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci che dovrà essere convocata per deliberare.

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

1. dimissioni volontarie presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
2. morte;
3. esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi o violazioni dell'etica associativa;
4. mancato versamento della quota associativa di un socio già dichiarato moroso;

I soci destinatari dei provvedimenti di esclusione hanno diritto di ricorrere all'Assemblea dei Soci, entro sessanta giorni dalla notifica della delibera.

In caso di recesso, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Le modalità di adesione all'associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto.

Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

ARTICOLO 14 – DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto:

1. a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
2. ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale.



Tutti gli associati maggiorenni, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci hanno diritto:

- a) all'elettorato attivo e passivo, eleggendo gli organi sociali e facendosi eleggere negli stessi;
- b) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti, ad approvare i bilanci e a concorrere all'assunzione delle altre delibere assembleari.

Gli associati minorenni, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci possono esercitare i propri diritti attraverso chi esercita la loro responsabilità genitoriale, con la sola esclusione dell'elettorato passivo.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.

ARTICOLO 15 – DOVERI DEI SOCI

I Soci hanno il dovere di:

1. partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività sociali;
2. rispettare il presente statuto e le norme contenute nell'eventuale regolamento associativo;
3. rispettare gli organi sociali eletti e nominati;
4. rispettare le delibere degli organi sociali;
5. mantenere un comportamento che non cagioni danno all'immagine associativa;
6. non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;
7. versare la quota associativa nei tempi e nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

A large, stylized handwritten signature in black ink.

Titolo V - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 16 – ORGANI SOCIALI

Sono Organi dell'Associazione:

- I. l'Assemblea dei Soci;
- II. il Presidente;
- III. il Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 22 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

ARTICOLO 17 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico.

È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce due volte l'anno o quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o quando lo ritenga motivato il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

L'Assemblea ordinaria:

1. elegge i Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo, il quale al proprio interno eleggerà il Presidente;
2. approva entro la conclusione dell'anno solare il bilancio preventivo di spesa per l'anno successivo;
3. approva entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale (o per gravi ragioni entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio), il bilancio dell'esercizio precedente, ai sensi dell'articolo 9 del presente Statuto;
4. approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
5. nomina e revoca, quando ricorrano le condizioni citate agli artt. 30 e 31 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, l'organo di controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne delibera il compenso;
6. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
7. approva e modifica il Regolamento Associativo ed eventuali ulteriori regolamenti gestionali ed organizzativi;

7
8/10

8. delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione;

9. delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto e sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.



L'Assemblea straordinaria:

1. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
2. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
3. delibera sulla devoluzione del patrimonio e sulla nomina del liquidatore.

Le deliberazioni delle assemblee ordinarie sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, che conformemente alle disposizioni del Codice Civile non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la deliberazione è valida a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

I soci maggiorenni, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci, possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio maggiorenne ha diritto a un voto e può essere titolare di altre due deleghe oltre alla propria.

Chi partecipa all'assemblea come esercente la responsabilità genitoriale di un socio minorenni non può assumere altre deleghe, se non quelle dei propri figli, né a sua volta farsi rappresentare da altri.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Le delibere assunte dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 18 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da un numero di consiglieri stabilito dall'Assemblea dei Soci nella misura di un minimo di 3 ed un massimo di 9.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità indicate dal Regolamento Associativo e dura in carica 3 anni.

I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti fra i soci dell'Associazione e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea dei Soci non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

1. Elegge al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente;
2. mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
3. elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
4. attua gli indirizzi dell'Assemblea dei Soci;
5. approva i programmi di attività;
6. assegna eventuali incarichi funzionali e affida gli incarichi di lavoro in ambito associativo;
7. approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
8. coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
9. elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
10. documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
11. delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché l'esclusione degli stessi;
12. nomina il Direttore Artistico della Banda Musicale e gli eventuali altri maestri e collaboratori.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, è convocato e presieduto entro 15 giorni dalla sua elezione, dal consigliere eletto più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente stesso o quando lo richiedano un terzo dei membri del Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente provvederà al suo svolgimento entro i successivi 15 giorni.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applicano le disposizioni di legge.

ARTICOLO 19 – IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo.

Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati all'art. 18 del presente statuto.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Propone al Consiglio Direttivo l'attribuzione di incarichi funzionali all'Associazione.

Predispose per l'Assemblea dei Soci il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente, che ne assume tutti i poteri.

In caso di dimissioni del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente fino alla successiva riunione del Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocata entro 30 giorni per l'elezione di un nuovo Presidente tra i consiglieri in carica.

ARTICOLO 20 – IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati agli artt. 18 e 19 del presente statuto.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia temporaneamente impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

In caso di dimissioni o decadenza, il Vicepresidente viene sostituito con apposita elezione da parte del Consiglio Direttivo e durerà in carica fino al termine del mandato del Consiglio stesso.

ARTICOLO 21 – IL DIRETTORE ARTISTICO

Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo e sovrintende al raggiungimento degli scopi sociali in ambito artistico. Dirige la Banda Musicale e svolge le attività a lui conferite dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 22 - L'ORGANO DI CONTROLLO

Qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 30 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, l'Assemblea dei Soci deve nominare un organo di controllo anche monocratico.

Titolo VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ARTICOLO 23 – ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

L'Associazione, ricorrendone i presupposti, richiede l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione integra l'acronimo APS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

ARTICOLO 24 – RIMANDI AL CODICE CIVILE E ALLA NORMATIVA DI SETTORE

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, al Codice Civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.

ARTICOLO 25 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

A tal fine l'Assemblea dei Soci nominerà un liquidatore con le modalità previste dall'art. 17 del presente statuto.

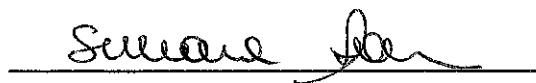
NORME TRANSITORIE

- I. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento dell'iscrizione stessa. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.
- II. In sede di prima applicazione del presente Statuto, i componenti del Consiglio Direttivo restano in carica fino alla naturale scadenza del mandato originario. Il socio attualmente ricoprente la carica di Segretario assume, con l'approvazione del presente Statuto, la funzione e il titolo di Vicepresidente fino alla scadenza del mandato del Direttivo in corso.

IL PRESIDENTE (FRANCESCO SUPERTI)



LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE (SIMONA LAMBERTI)



FRANCESCO
SUPERTI
08.06.2026
21:02:58
GMT+02:00

